Incarto n.
LIT.2025.9

Bellinzona
23 settembre 2025

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso per denegata giustizia presentato il 21 luglio 2025 da

A.
(ricorrente)

nei confronti dell'**Ufficio delle misure attive**, Bellinzona, in materia di accesso a documenti ufficiali

viste le risultanze istruttorie, in particolare le osservazioni 10 settembre 2025 dell'Ufficio delle misure attive;

preso atto della decisione formale 10 settembre 2025 con le quale l'Ufficio delle misure attive si è pronunciato in relazione con la richiesta formulata dalla richiedente;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti in seduta del 19 settembre 2025 tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. Con istanza 23 giugno 2025, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha formulato nei confronti dell'Ufficio delle misure attive una domanda di accesso a documenti.

B. Con e-mail 3 luglio 2025 l'Ufficio delle misure attive ha comunicato a A. che la domanda di accesso era da considerarsi evasa a seguito della *recente decisione del Tribunale cantonale amministrativo.*

C. Con e-mail 3 luglio 2025 A. ha chiesto all'Ufficio delle misure attive di rispondere alla domanda entro il termine di 15 giorni, ritenuto che *il Tribunale ha constatato diversi errori di procedura*. Con successivo scritto 15 luglio 2025 A. ha formulato la richiesta di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

D. Con scritto 17 luglio 2025 l'Ufficio delle misure attive ha ribadito il contenuto del suo e-mail 3 luglio 2025.

E. In data 21 luglio 2025 A. ha presentato ricorso per denegata giustizia in

relazione alla mancata evasione della sua richiesta.

F. In data 10 settembre 2025, contestualmente all'inoltro delle osservazioni formulate a seguito dell'ordinanza 24 luglio 2025 della scrivente Commissione, l'Ufficio delle misure attive ha emanato una decisione motivata, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, con la quale ha respinto la richiesta 23 giugno 2025 formulata dalla ricorrente.

considerato che:

1. La competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAmm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT.

2. È pacifica sia la legittimazione a ricorrere della ricorrente sia la tempestività dell'impugnativa, stante che il ricorso per denegata giustizia può essere proposto in ogni momento, non soggiacendo a termine alcuno (art. 68 cpv. 4 LPAmm).

3. Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola la costituzione federale allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, l'autorità cade nel diniego di giustizia formale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 vLPAmm; Scolari, Diritto amministrativo, n. 464 e segg).

4. Il ricorso contro il diniego o ritardo di giustizia non ha effetto devolutivo; non può essere chiesta una decisione nel merito, ma soltanto che sia fatto obbligo all'Autorità in mora di prendere le proprie decisioni (DTF 107 Ib 341; Scolari, Diritto amministrativo, n. 478).

5. Secondo l'art. 19 cpv. 3 LIT la decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione. Trattasi di un termine d'ordine, la cui inosservanza può tuttavia essere costitutiva di un diniego formale di giustizia (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 19 nota 247).

6. In concreto, alla luce di quanto precede, occorre constatare che l'oggetto del gravame si è esaurito nelle more di causa con l'emanazione della decisione 10 settembre 2025 e conseguentemente il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

7. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili.

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le

modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a: A.
Ufficio delle misure attive, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona